Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DIRETTIVA 2003/113/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2003

che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 24)

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 98 del 2.4.2004, pag. 61 (2003/113/CE)

►**C2** Rettifica, GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 135 (2003/113/CE)

▼B

DIRETTIVA 2003/113/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2003

che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/62/CE della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ([3]), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/60/CE della Commissione ([4]), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ([5]), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/69/CE della Commissione ([6]), in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ([7]), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/84/CE della Commissione ([8]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Le sostanze attive esistenti 2,4-DB, linuron e pendimethalin, sono state incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE con la direttiva 2003/31/CE della Commissione ([9]).

(2) Con la direttiva 2003/23/CE della Commissione ([10]) sono state incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE le nuove sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etossisulfuron, foramsulfuron, oxadiargil e ciazofamid.

(3) L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione si è basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito alle utilizzazioni proposte. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tali utilizzazioni, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui.

(4) Qualora non esistano quantità massime di residui stabilite a livello comunitario o provvisorie, spetta agli Stati membri fissare una quantità massima di residui nazionale provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.

([1]) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.
([2]) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 70.
([3]) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.
([4]) GU L 155 del 24.6.2003, pag. 15.
([5]) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.
([6]) GU L 175 del 15.7.2003, pag. 37.
([7]) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
([8]) GU L 247 del 30.9.2003, pag. 20.
([9]) GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3.
([10]) GU L 81 del 28.3.2003, pag. 39.

▼B

(5) Per quanto riguarda l'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, sono state portate a termine le relative valutazioni scientifiche e tecniche sotto forma di rapporti di riesame della Commissione. Le relazioni di valutazione delle sostanze citate sono state portate a termine alle date fissate nelle direttive della Commissione indicate nei considerando 1 e 2. Tali relazioni stabiliscono la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per le sostanze in questione. L'esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ([1]) nonché del parere del comitato scientifico per le piante ([2]) sulla metodologia applicata. Si è concluso che le quantità massime di residui proposte non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.

(6) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, occorre fissare quantità massime di residui provvisorie per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.

(7) La fissazione a livello comunitario di tali quantità massime provvisorie non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per le sostanze oggetto della presente direttiva conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni della sostanza attiva in questione. Dopodiché le quantità massime di residui provvisorie diventano definitive.

(8) È quindi necessario inserire negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE tutti i residui di antiparassitari derivanti dall'impiego di detti prodotti fitosanitari affinché si possa sorvegliare e controllare l'osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

(9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le quantità massime di residui di antiparassitari per il 2,4-DB, il linuron, il pendimetalin, l'imazamox, l'oxasulfuron, l'etossisulfuron, il foramsulfuron, l'oxadiargil e il ciazofamid come indicato nell'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

I valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per il pendimetalin indicati nell'allegato II della presente direttiva sono aggiunti nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE. I valori delle

([1]) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

([2]) Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere del comitato scientifico per le piante, del 14 luglio 1998) (http://europea.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).

▼B

quantità massime di residui di antiparassitari per il 2,4-DB e l'oxasulfuron indicati nell'allegato III della presente direttiva sono aggiunti nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE.

Articolo 3

I valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per il 2,4-DB, il linuron, il pendimetalin, l'imazamox, l'oxasulfuron, l'etossisulfuron, il foramsulfuron, l'oxadiargil e il ciazofamid indicati nell'allegato IV della presente direttiva sono aggiunti nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 giugno 2005.

Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)								
	2,4-DB	Linuron	Imazamox	Pendimetalin	Oxasulfuron	Etossisulforon	Foramsulfuron	Oxadiargil	Ciazofamid
CEREALI	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)
Orzo									
Grano saraceno									
Granturco									
Miglio									
Avena									
Riso									
Segala									
Sorgo									
Triticale									
Frumento									
Altri cereali									

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(P) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto il 31 dicembre 2007.

▼B

ALLEGATO II

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg (ppm)		
	Di grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 ([1]) ([4])	Per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a ([2]) ([4])	Di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408 ([3]) ([4])
Pendimetalin	0,05 (*) ([p])	0,05 (*) ([p])	0,05 (*) ([p])

(*) Indica i limite inferiore di determinazione analitica.

([p]) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto il 31 dicembre 2007.

([1]) Per i prodotti alimentari con tenori di grassi pari o inferior al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

([2]) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4 % in peso.

Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.

Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato I alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:
— aventi tenore di grassi inferiore a 2 % in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;
— aventi tenore di grassi pari o superiore al 2 % in peso, il valore masssimo è espresso in mg/kg di grassi.

([3]) In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

Per uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10 %, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

([4]) Le note ([1]) ([2]) ([3]) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

▼B

ALLEGATO III

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg (ppm)		
	Nelle carni, inclusi i grassi nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602	Nel latte e nei suoi derivati elencati alle voci 0401, 0402, 0405 00 e 0406	Nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00 e 0408
2,4-DB	0,05 (*) (P) carni 0,1 (P) fegato, rene	0,01 (*) (P)	0,05 (*) (P)
Oxasulfuron	0,05 (*) (P)		

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(P) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto il 31 dicembe 2007.

ALLEGATO IV

Gruppi ed esempli di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
1. **Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**	0,05 (*) (P)		0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,01 (*) (P)	
i) AGRUMI		0,05 (*) (P)							0,01 (*) (P)
Pompelmi									
Limoni									
Limette									
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)									
Arance									
Pomeli									
Altri									
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)		0,05 (*) (P)							0,01 (*) (P)
Mandorle									
Noci del Brasile									
Noci di acagiù									
Castagne e marroni									
Noci di cocco									
Nocciole									
Noci del Queensland									

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
Noci di Pecan									
Pinoli									
Pistacchi									
Noci comuni									
Altri									
iii) POMACEE		0,05 (*) (P)							0,01 (*) (P)
Mele									
Pere									
Cotogne									
Altri									
iv) DRUPACEE		0,05 (*) (P)							0,01 (*) (P)
Albicocche									
Ciliege									
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)									
Prugne									
Altri									
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA		0,05 (*) (P)							
a) Uve da tavola e uve da vino									0,5 (P)
Uve da tavola									

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
Uve da vino									
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)									0,01 (*) (P)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)									0,01 (*) (P)
More									
More di rovo									
More-lamponi									
Lamponi									
Altri									
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)									0,01 (*) (P)
Mirtilli neri									
Mirtilli rossi									
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)									
Papaya									
Altri									
e) Bacche e frutti selvatici									0,01 (*) (P)
vi) FRUTTA VARIE		0,05 (*) (P)							0,01 (*) (P)
Avocadi									
Banane									

Gruppi ed esempli di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
Datteri									
Fichi									
Kiwi									
Kumquat									
Licci									
Manghi									
Olive									
Passiflore									
Ananassi									
Melograni									
Altri									
2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi**	0,05 (*) (P)			0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,01 (*) (P)	
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO									0,01 (*) (P)
Bietola rossa (o da orto)									
Carote		0,2 (P)	0,2 (P)						
Sedani rapa		0,5 (P)							
Rafano			0,2 (P)						
Topinambur									
Pastinaca		0,2 (P)	0,2 (P)						

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
Prezzemolo a grossa radice		0,2 (P)	0,2 (P)						
Ravanelli									
Salsafrica									
Patate dolci									
Rutabaga									
Rape									
Igname									
Altri		0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)						
ii) ORTAGGI A BULBO		0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)						0,01 (*) (P)
Agli									
Cipolle									
Scalogni									
Cipolline									
Altri									
iii) ORTAGGI A FRUTTO		0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)						
a) Solanacee									
Pomodori									0,2 (P)
Peperoni									
Melanzane									

▼C2

Gruppi ed esempli di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
Altri									0,01 (*) (P)
b) Cucurbitacee con buccia commestibile									
Cetrioli									0,1 (P)
Cetriolini									
Zucchine									
Altri									0,01 (*) (P)
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile									0,1 (P)
Meloni									
Zucche									
Cocomeri									
Altri									
d) Mais dolce									0,01 (*) (P)
iv) CAVOLI		0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)						0,01 (*) (P)
a) Cavoli a infiorescenza									
Cavoli broccoli									
Cavolfiori									
Altri									
b) Cavoli a testa									
Cavoli di Bruxelles									

▼C2

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
Cavoli cappucci									
Altri									
c) Cavoli a foglia									
Cavoli cinesi									
Cavoli ricci									
Altri									
d) Cavoli rapa									
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE			0,05 (*) (P)						0,01 (*) (P)
a) Lattughe e simili		0,05 (*) (P)							
Crescione									
Dolcetta									
Lattuga									
Scarola									
Altri									
b) Spinaci e simili		0,05 (*) (P)							
Spinaci									
Bietole da foglia e da costa									
Altri									
c) Crescione acquatico		0,05 (*) (P)							

▼C2

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
d) Witloof		0,05 (*) (P)							
e) Erbe fresche									
Cerfoglio									
Erba cipollina									
Prezzemolo		1 (P)							
Foglie di sedano		1 (P)							
Altri		0,05 (*) (P)							
vi) LEGUMI (freschi)			0,2 (P)						0,01 (*) (P)
Fagioli (con baccello)									
Fagioli (senza baccello)		0,1 (P)							
Piselli (con bacello)									
Piselli (senza bacello)		0,1 (P)							
Altri		0,05 (*) (P)							
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)			0,05 (*) (P)						0,01 (*) (P)
Asparagi									
Cardi									
Sedani		0,1 (P)							
Finocchi									
Carciofi									

▼C2

Gruppi ed esempli di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
Porri									
Rabarbaro									
Altri		0,05 (*) (P)							
viii) FUNGHI		0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)						0,01 (*) (P)
a) Funghi coltivati									
b) Funghi selvatici									
3. **LEGUMI DA GRANELLA**	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,01 (*) (P)
Fagioli									
Lenticchie									
Piselli									
Altri									
4. **SEMI OLEAGINOSI**	0,05 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,02 (*) (P)
Semi di lino									
Semi di arachide									
Semi di papavero									
Semi di sesamo									
Semi di girasole									
Semi di colza									
Semi di soia									

▼C2

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	linuron	pendimetalin	imazamox	oxasulfuron	etossisulfuron	foramsulfuron	oxadiargil	ciazofamid
Senape									
Semi di cotone									
Altri									
5. **PATATE**	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)
Patate precoci									
Patate tardive									
6. **TÈ (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di *Camellia sinensis*)**	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)
7. **LUPPOLO (essiccato) compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata**	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(p) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto il 31 dicembre 2007.